

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2014 DEL 31/10/2025

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  
DELL'ULSS 7 PEDEMONTANA – EDIZIONE N. 02.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1936/25

*Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo*

---

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 20/04/2016, in attuazione del D.M. 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, è stata adottata la prima edizione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), riferito alle strutture sanitarie dell'allora Azienda ULSS n. 3;
- l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio è, inoltre, prescritta dal D.M. 09/05/2007 “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico della sicurezza antincendio”, per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi il cui progetto sia stato sviluppato secondo l'approccio dell'ingegneria della sicurezza antincendio;
- il D.M. 19/03/2015 prevede che il SGSA venga aggiornato in occasione delle scadenze previste per la presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività Antincendio;
- inoltre, per la Casa della Comunità di Asiago è necessario procedere alla presentazione di un'istanza di deroga alla normativa di prevenzione incendi sviluppata mediante l'utilizzo della metodologia dell'approccio ingegneristico di cui al D.M. 09/05/2007;
- il suddetto decreto prevede che la documentazione tecnica da allegare all'istanza di deroga comprenda anche l'elaborato relativo al Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio;
- con delibera del Direttore Generale n. 1499 del 03/09/2021 è stato conferito l'incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana all'ing. Daniele Panizzo;

Preso atto che:

- le scadenze previste dal D.M. 19/03/2015 e le variazioni sostanziali delle condizioni di adeguamento delle strutture hanno dettato la necessità di aggiornare il SGSA, pertanto il RTSA ha provveduto, di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione, a redigere l'edizione n. 02 del dell'elaborato in parola;
- l'aggiornamento del documento si compone di una relazione generale, valida per tutte le strutture sanitarie dell'Azienda, e di una relazione specifica, complementare e di dettaglio, per ciascuna sede, attualmente elaborata solo per la Casa della Comunità di Asiago, in considerazione della necessità di procedere quanto prima alla presentazione dell'istanza di deroga al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza;

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di adottare il “Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio – Edizione n. 02”, composto dai seguenti elaborati allegati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio – Relazione Generale (allegato 01);
- Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio – Relazione Specifica – Casa della Comunità di Asiago (allegato 02);

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di adottare il “Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio – Edizione n. 02”, composto dai seguenti elaborati allegati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio – Relazione Generale (allegato 01);
  - Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio – Relazione Specifica – Casa della Comunità di Asiago (allegato 02);
2. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.







# SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

## Relazione generale

| Ediz. n. | Data       | Descrizione delle modifiche  |
|----------|------------|--|
| 01       | 20/04/2016 | Prima emissione  |
| 02       | 01/10/2025 | Aggiornamento in funzione del D.M 19/03/2015 e del D.M. 09/05/2007 |
|          |            |  |
|          |            |  |

N.B. Questa procedura è di esclusiva proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana di Bassano del Grappa e non può essere riprodotta in alcun modo e/o divulgata a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione.

N.B. La procedura può subire modifiche e/o aggiornamenti: è pertanto importante che gli utenti della stessa si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione.

| Redazione   | Verifica tecnica  | Approvazione                                      |
|---|---|---|
| Responsabile Tecnico della<br>Sicurezza Antincendio<br><i>ing. Daniele Panizzo</i><br> Daniele Panizzo<br>24.10.2025 08:37:25<br>GMT+01:00 | Responsabile Tecnico della<br>Sicurezza Antincendio<br><i>ing. Daniele Panizzo</i><br> Daniele Panizzo<br>24.10.2025 08:37:25<br>GMT+01:00 | Direttore Generale<br><i>dott. Carlo Bramezza</i> |
| Direttore UOC Servizi Tecnici<br><i>ing. Daniele Panizzo</i><br> Daniele Panizzo<br>24.10.2025 08:37:25<br>GMT+01:00                       |   |   |
| Servizio Prevenzione e<br>Protezione<br><i>Dott. Davide Cordaro</i><br> Davide Cordaro<br>30.10.2025 14:03:26<br>GMT+01:00                 |   |   |

**SOMMARIO**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | PREMESSA.....  | 3  |
| 2    | NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....                           | 3  |
| 3    | DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....                        | 4  |
| 4    | IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ..... | 5  |
| 4.1  | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....                      | 5  |
| 4.2  | LA STRATEGIA AZIENDALE .....                             | 6  |
| 4.3  | ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.....                        | 7  |
| 4.4  | IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI .....         | 10 |
| 4.5  | CONTROLLO OPERATIVO .....                                | 10 |
| 4.6  | GESTIONE DELLE MODIFICHE .....                           | 10 |
| 4.7  | PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA .....                      | 11 |
| 4.8  | SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO .....                | 12 |
| 4.9  | CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI.....                         | 14 |
| 4.10 | MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE .....             | 15 |
| 4.11 | CONTROLLO E REVISIONE .....                              | 16 |

## 1 PREMESSA

I sistemi di gestione rappresentano una misura organizzativa e gestionale atta a garantire un adeguato livello di sicurezza attraverso divieti, limitazioni, procedure operative, organizzazione del personale e regolamentazione dei comportamenti durante l'esercizio dell'attività.

La normativa italiana vigente rende obbligatoria l'attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (di seguito denominato SGSA) nei seguenti casi:

- quando si tratta di un'attività il cui progetto antincendio è stato sviluppato con l'approccio dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo le indicazioni del D.M. 09 Maggio 2007, che prevede la predisposizione di uno specifico documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio;
- quando si tratta di strutture sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002 e in fase di adeguamento alle prescrizioni del D.M. 19 marzo 2015, che prevede l'adozione di un sistema che definisca l'attuazione di divieti, limitazioni e condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono alle misure di prevenzione di ciascuna fase di adeguamento temporale previsto dal suddetto decreto;
- quando si tratta di attività soggette a controlli di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/2011, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 "Codice di prevenzione incendi".

La presente relazione costituisce la revisione del SGSA attualmente in vigore, redatto nel 2016.

## 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
- D.M. 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D.M. 9 maggio 2007 - Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- D.M. 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- D.M. 19 marzo 2015 - Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private. Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
- Documento UNI INAIL - Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).
- D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", cosiddetto "Codice di prevenzione incendi".
- Circolare prot. n. 12580 del 28 ottobre 2015 - D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.

### **3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

#### **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

#### **INCIDENTE**

Evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può degradare una situazione ed in particolare provocare un danno alle cose, impianti, attrezzature, strutture, ma non alle persone.

#### **IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO**

Il processo di riconoscimento dell'esistenza di un pericolo e di definizione delle sue caratteristiche.

#### **ISTRUZIONE OPERATIVA DI SICUREZZA**

Descrizione di un'operazione, di una fase lavorativa o di un comportamento, attraverso l'illustrazione sequenziale, logica ed elementare di azioni necessarie allo scopo di ottenere un dato livello di efficienza e di sicurezza.

#### **MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI SISTEMI DI SICUREZZA**

Processo ricorrente di accrescimento del SGSL e del SGSA volto ad ottenere un miglioramento delle performance di SSL, coerentemente con la politica di SSL dell'organizzazione.

#### **NON CONFORMITÀ**

Mancato rispetto di un requisito richiesto dalla normativa di settore e/o dal sistema di gestione. Le non conformità (NC) possono essere classificate su diversi livelli in funzione della loro capacità di ridurre l'attitudine del sistema a raggiungere gli obiettivi previsti dalla politica per la sicurezza.

#### **OBIETTIVO DI SALUTE E SICUREZZA**

Il fine degli interventi di prevenzione e di protezione, derivato dalla politica di salute e sicurezza dell'organizzazione, che la stessa decide di perseguire e che, quando è possibile, è quantificato.

#### **ORGANIZZAZIONE**

Società, attività, ditta, impresa, istituzione o associazione, o loro parti, sia da sola che associata, pubblica o privata, che disponga di proprie funzioni e di propria amministrazione.

#### **PERICOLO**

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore o una situazione avente la potenzialità di causare danni.

#### **PIANO DI EMERGENZA INTERNO (PEI)**

Il Piano di Emergenza interno è l'insieme di procedure operative, semplici, specifiche, rapide, uniformi, per affrontare situazioni di emergenza.

#### **PROCEDURA**

Modo specificato per svolgere un'attività o un processo (norma UNI EN ISO 9000). Dal punto di vista operativo una procedura è lo strumento che formalizza il modo di svolgere una specifica

attività lavorativa in maniera compiuta, corretta e sicura. Essa consiste in un documento che precisa condizioni, modalità e responsabilità con cui deve essere eseguita una data attività sia di tipo tecnico sia di tipo gestionale.

#### QUASI INCIDENTE o MANCATO INCIDENTE o NEAR MISS

Episodio anomalo e negativo che non ha determinato un incidente con danni a persone e/o beni, ma che avrebbe potuto facilmente provocarlo, evitato solo per circostanze favorevoli e/o casuali.

#### RISCHIO

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

#### SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)

Parte del sistema complessivo di gestione dell'organizzazione che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le azioni di coinvolgimento, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, attuare, raggiungere e mantenere attiva la politica dell'organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ottica del miglioramento continuo.

#### SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)

Sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. E' costituito da un insieme di regole, procedure e misure, finalizzato alla gestione della sicurezza ed a compensare il "rischio aggiuntivo" dovuto alle non conformità di tipo strutturale ed impiantistico, organizzato sulla base di una o più normative di riferimento e/o della valutazione del rischio effettuata e degli scenari incidentali ipotizzati.

## **4 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

### **4.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Per SGSA si intende un sistema organizzativo aziendale finalizzato a promuovere e monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, cercando, attraverso la programmazione e la gestione:

- di mantenere inalterate le scelte e le ipotesi poste a base del progetto quali vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività, per le strutture sanitarie la cui progettazione antincendio viene eseguita mediante l'approccio ingegneristico;
- di compensare il "rischio aggiuntivo" dovuto alle non conformità in attesa degli adeguamenti da attuarsi nei vari step temporali previsti dalla normativa, per le strutture sanitarie in fase di adeguamento ai sensi del D.M. 19 marzo 2015;
- di garantire nel tempo un adeguato livello delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza, per le strutture sanitarie la cui progettazione è stata eseguita seguendo l'approccio del nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

L'attuazione del SGSA passa attraverso i seguenti punti che devono essere sviluppati e gestiti in modo coordinato:

- programma strategico dell'attuazione della sicurezza antincendio: individuazione della strategia aziendale, in termini di pianificazione economico-temporale, degli interventi necessari per l'adeguamento normativo degli edifici;
- organizzazione del personale, in particolare coinvolto nel SGSA e nei PEI, con definizione

dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità;

- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività e dalle non conformità presenti e non ancora adeguate;
- controllo operativo delle misure di sicurezza in essere e delle fasi di adeguamento programmate;
- gestione delle modifiche strutturali, impiantistiche ed organizzative, che possono comportare un aggravio del rischio incendio;
- pianificazione della gestione dell'emergenza attraverso l'elaborazione di procedure di allarme ed intervento con individuazione di ruoli e responsabilità;
- sicurezza delle squadre di soccorso, sia interne che esterne, mediante azioni formative, addestrative e di supporto;
- controllo delle prestazioni con specifico riferimento ai programmi di adeguamento; gestione ed analisi di anomalie; incidenti o quasi-incidenti;
- manutenzione dei sistemi di protezione, con la predisposizione di procedure di manutenzione e compilazione dei registri antincendio e di manutenzione;
- controllo e revisione periodica del SGSA, necessario per garantirne l'adeguatezza nel tempo.

I concetti di base sono simili, e non poteva essere altrimenti, a quelli presenti nel SGSL. Infatti, anche il SGSA opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di: pianificazione, organizzazione, attuazione, controllo e revisione del sistema, per mezzo di un processo dinamico.

Implementare un sistema SGSA testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti legati al rischio incendio.

Per ogni struttura verrà redatto un documento integrativo contenente, ove necessario, specifiche indicazioni complementari o di dettaglio di quelle generali qui previste.

## 4.2 LA STRATEGIA AZIENDALE

La strategia aziendale individuata si fonda sui seguenti punti cardine:

- l'Azienda promuove la tutela della sicurezza antincendio ed a tal fine si prefigge di adeguare le strutture alle prescrizioni impartite dalla normativa anche attuando, ove possibile, il percorso di adeguamento temporale tracciato dalla normativa;
- in linea generale vengono privilegiate le azioni preventive;
- l'organizzazione aziendale persegue azioni di miglioramento continuo.

A seguito dell'emanazione del DM 19 marzo 2015, l'Azienda ha effettuato una ricognizione dello stato delle sue strutture in merito alla sicurezza antincendio e ha dato inizio, per ciascuna di esse, agli adempimenti previsti dal suddetto decreto. Successivamente, è stata definita la strategia più idonea per la pianificazione degli interventi da attuare sulla base di progetti di prevenzione incendi, tenendo conto del profilo di rischio di ciascuna struttura.

Nelle more della messa a norma degli edifici stessi, la strategia aziendale si fonda essenzialmente sul mantenimento in efficienza delle attrezzature e dei presidi antincendio, sulla gestione dell'emergenza attraverso l'elaborazione di procedure, sulla formazione continua del personale ed il suo coinvolgimento diretto nella gestione del rischio incendio.

Come previsto dal Titolo V del DM 19 marzo 2015, con Deliberazione del Direttore Generale viene individuato il Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio con il compito di predisporre e revisionare il presente SGSA, anche con il supporto del Servizio Tecnico e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda.

### 4.3 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio prevede il coinvolgimento di numerose figure aziendali, la maggior parte delle quali sono individuate nel seguito.

#### TITOLARE DELL'ATTIVITA'

Nel caso delle Aziende ULSS tale figura è rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda stessa. Il Direttore Generale, quale datore di lavoro come definito dal D.Lgs. 81/2008, provvede a:

- designare il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)
- designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- effettuare la valutazione del rischio incendio ai sensi del D.Lgs 81/2008 tramite il Servizio Tecnico, il Servizio Prevenzione e Protezione, il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio;
- dettare le linee di indirizzo generali per l'attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in tutte le strutture dell'Azienda in collaborazione con gli uffici aziendali di riferimento (Servizio Tecnico, SPP, RTSA);
- prevedere le risorse economico-finanziarie affinché si possano programmare e realizzare i necessari interventi e le attività di adeguamento, di esercizio e di manutenzione e formazione in conformità alla vigente normativa antincendio;
- designare su proposta dei Dirigenti/Preposti, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza;
- approvare il documento che costituisce il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) nonché i Piani di Emergenza Interni ed i Piani di Formazione e Addestramento del personale.

#### RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)

Soggetto designato dal titolare dell'attività, in possesso di titoli e capacità tecnica adeguati, con la formazione prevista dal D.M. 19.03.2015, con mansioni di programmazione coordinamento e verifica delle varie fasi di adeguamento, incaricato altresì di predisporre ed attuare il SGSA.

In particolare, il RTSA provvede a:

- effettuare la valutazione del rischio incendio per conto del Datore di Lavoro (Direttore Generale) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Tecnico aziendale ed il RSPP elaborando i possibili scenari di emergenza;
- pianificare gli interventi di adeguamento/miglioramento in collaborazione con il Servizio Tecnico;
- monitorare lo stato di avanzamento dei programmi di adeguamento in relazione alle varie scadenze di legge;
- elaborare una strategia per il mantenimento delle condizioni di sicurezza attraverso una pianificazione delle azioni di prevenzione e controllo;
- collaborare con il SPP per l'elaborazione dei piani di emergenza delle varie strutture;
- predisporre, attuare ed aggiornare il SGSA.

#### RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/2008

e s.m.i. designata dal datore di lavoro (o titolare dell'attività), il quale provvede a:

- collaborare con il RTSA ed il RST per l'individuazione dei fattori di rischio incendio in ambito aziendale;
- collaborare con il RTSA ed il RST nell'individuazione delle misure tecniche, gestionali ed organizzative finalizzate alla prevenzione incendi;
- redigere i Piani di Emergenza in collaborazione con il RTSA;
- redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a cui sono sottoposti i lavoratori;
- proporre al RTSA la modifica/aggiornamento del SGSA in funzione dei riscontri ottenuti in sede di redazione/aggiornamento del DVR;
- proporre in collaborazione con il RTSA i programmi di formazione ed informazione in materia di prevenzione incendi, evacuazione e gestione delle emergenze da inserire nei piani di formazione dell'Azienda;
- organizzare in collaborazione con il RTSA l'effettuazione delle prove di evacuazione e simulazione d'emergenza.

#### DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (RST)

Soggetto individuato dal Titolare dell'attività, in possesso di titoli e formazione adeguati, che sovrintende e gestisce l'attività del Servizio Tecnico aziendale. Nell'ambito della prevenzione incendi:

- collabora con il RTSA per la pianificazione degli interventi di miglioramento/adeguamento della sicurezza antincendio;
- collabora con il RTSA ed il RSPP nell'analisi del rischio incendio;
- cura la progettazione e la realizzazione (anche tramite ditte terze) degli interventi negli ambienti di lavoro, affinché gli stessi interventi siano attuati secondo le norme di Prevenzione Incendi, le linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e le norme tecniche specifiche;
- cura la progettazione e la realizzazione (anche tramite ditte terze) degli interventi di adeguamento antincendio, secondo il programma strategico aziendale e coerentemente con le scadenze normative;
- cura la manutenzione delle strutture, degli impianti e dei presidi (anche tramite ditte terze) secondo protocolli normativi e di buona prassi al fine di garantire un adeguato livello di protezione contro il rischio incendio.

#### DIREZIONE STRATEGICA

Gruppo di persone che, a livello apicale dell'organizzazione, la guidano e/o la gestiscono, al fine di una efficace implementazione del SGSA, definendo la politica e le strategie per il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza. La Direzione Strategica è composta dal Direttore Generale coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari.

#### COORDINATORE GENERALE DELLE EMERGENZE

Il Coordinatore generale delle Emergenze di cui agli artt. 18 e 43 del D.Lgs 81/2008 viene individuato nel Direttore della Macrostruttura Aziendale cui si fa riferimento: per gli ospedali coincide con il Direttore Medico di presidio (o da un suo sostituto); per le sedi esterne territoriali con il Direttore del Distretto (o suo sostituto).

#### UNITA' DI CRISI

Insieme di persone che coadiuva il Coordinatore Generale delle emergenze nei compiti e nelle decisioni necessarie per contenere i danni a persone e alle cose.

È costituita dal:

- coordinatore Generale Emergenze;
- direttore Servizi Tecnici Patrimoniali o, in sua assenza, dal tecnico reperibile afferente al Servizio tecnico aziendale;
- funzionario o caposquadra VV.F. incaricato del comando delle squadre intervenute.

### ADDETTI ANTINCENDIO

Soggetti, appositamente formati secondo i disposti normativi ed in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, designati dal Titolare dell'Attività per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

### DIRIGENTI

I Dirigenti con funzione di direzione supportano il titolare dell'attività ed il coordinatore generale dell'emergenza nell'organizzazione delle attività finalizzate alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza. In particolare:

- attuano per quanto di competenza (anche tramite i preposti e gli altri lavoratori) le misure gestionali di prevenzione incendi nelle unità operative da loro dirette;
- rilevano in collaborazione con il RSPP il fabbisogno formativo promuovendo la formazione degli addetti antincendio;
- attuano le procedure previste in caso di incendio e/o emergenza (svolgendo le funzioni di gestore locale o leader dell'evacuazione) assicurandone la corretta osservanza da parte dei preposti e dei lavoratori.

### PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa e controllo. Svolge la funzione di leader dell'evacuazione in caso di assenza del Direttore di Unità Operativa.

Tutte le figure sopra individuate hanno, a diversi livelli e con diverse responsabilità, ruoli attivi nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza antincendio intesa in senso generale. A tal proposito agli stessi deve essere fornita prima di tutto adeguata informazione sul ruolo e sulle competenze assegnate in funzione della rispettiva collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale.

Tale informazione dovrà essere attuata tramite specifici incontri illustrativi degli strumenti e degli obiettivi di pianificazione della sicurezza antincendio, dei ruoli attribuiti e dei compiti assegnati a ciascuna figura, dei limiti e delle responsabilità di competenza.

A tal proposito il Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il RTSA e con le direzioni di riferimento, proporrà la redazione di specifici piani di informazione estesi alle varie figure aziendali, dei quali dovrà essere tenuta adeguata gestione documentale.

Analogamente, per i soggetti per i quali è prevista una adeguata formazione, il Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il RTSA e le direzioni di riferimento, proporrà la redazione di specifici programmi di formazione estesi alle varie figure con ruoli operativi dei quali dovranno essere tenuti adeguati registri.

#### 4.4 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI

L'identificazione della pericolosità delle sostanze e dei processi lavorativi, la presenza di sorgenti di innesco e la valutazione dei possibili effetti viene trattata all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Da un'analisi generale, le principali cause di incendio possono essere le seguenti:

- deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile;
- deposito di materiale combustibile, seppur in luoghi idonei, in quantità superiore al carico di incendio massimo ammesso;
- negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione e non utilizzate;
- utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
- presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite;
- negligenze degli appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
- inadeguata formazione professionale del personale sull'utilizzo di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.

#### 4.5 CONTROLLO OPERATIVO

A tale scopo verranno condotte delle verifiche periodiche al fine di valutare lo stato di applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.

A seguito della definizione del programma di attuazione verranno pianificate le verifiche del raggiungimento degli obiettivi relativi all'adozione delle misure di prevenzione e protezione e i progressi nell'attuazione di tali attività. Tali monitoraggi saranno svolti dal RTSA in collaborazione con il SPP ed il Servizio Tecnico e avranno anche lo scopo di fornire informazioni sulla validità e affidabilità del sistema ed evidenziare le capacità dell'Azienda di sviluppare le politiche in materia di sicurezza e di migliorare il controllo dei rischi.

Alle Unità Operative sono demandate, con specifica procedura già prevista nel SGSL, le operazioni di sorveglianza che dovranno essere eseguite mensilmente per far emergere eventuali anomalie, carenze o aspetti significativi, evidenti anche ad un esame non specialistico dei luoghi, ed al fine di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e dei presidi antincendio. In particolare, la sorveglianza si propone di garantire:

- la visibilità della segnaletica di emergenza;
- il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- il mantenimento in efficienza delle misure di protezione antincendio;
- il mantenimento dei livelli di sicurezza relativi alle aree a specifico rischio di incendio.

#### 4.6 GESTIONE DELLE MODIFICHE

L'organizzazione della sicurezza ai fini antincendio si fonda sul presupposto di utilizzo degli spazi per determinate destinazioni d'uso, come pure l'organizzazione dei percorsi d'esodo ha una logica dettata da precise normative che ne identificano le caratteristiche dimensionali.

Analogamente, per quanto riguarda gli impianti, siano essi a servizio dell'attività dell'azienda o con funzione di protezione dall'incendio, sono progettati e realizzati in relazione alla destinazione

d'uso, alla funzione ed alla dimensione del contesto.

Variare la destinazione d'uso dei locali, modificare la geometria dei percorsi, modificare o anche solo sospendere temporaneamente il funzionamento di un impianto ed in generale introdurre elementi innovativi rispetto ad una situazione consolidata, può determinare un incremento del rischio incendio.

Per questo motivo è necessario creare una filiera di riscontri, propedeutici all'effettuazione di modifiche edilizie/impiantistiche o di destinazione d'uso, in modo di rendere edotti gli uffici ed i servizi competenti della variazione dello stato dei luoghi e dell'utilizzo degli stessi, affinché tali modifiche avvengano senza incremento del rischio d'incendio.

A tal proposito è in fase di elaborazione, da parte del Servizio Tecnico, una procedura da utilizzarsi per la richiesta e l'autorizzazione delle suddette modifiche.

L'obiettivo che ci si deve porre è quello di consentire agli uffici e servizi preposti alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro di valutare come le modifiche richieste incidano sull'organizzazione della sicurezza prima che le stesse siano attuate, fornendo un parere sulla fattibilità e se necessario aggiornando gli strumenti di gestione della sicurezza.

#### **4.7 PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA**

Per la complessità della sua dinamica, per gravità, per trasversalità e non da ultimo per le ricadute economiche, il rischio incendio può ragionevolmente ritenersi il più importante dei rischi esistenti in una struttura ospedaliera.

Le strutture in cui vengono erogate prestazioni sanitarie e soprattutto quelle in cui è previsto il ricovero ospedaliero sono inevitabilmente caratterizzate da un numero rilevante di persone debilitate o in condizioni di ridotte capacità motorie e sensoriali, per le quali la principale misura di protezione, la fuga, è resa estremamente difficile o, in determinati casi, quasi impossibile.

Il contenimento del rischio pertanto deve essere fondato sull'azione preventiva volta a ridurre al minimo la probabilità di insorgenza di un incendio.

La prevenzione degli incendi è una materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono predisposti e sperimentati misure, provvedimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio.

Tuttavia, l'accadimento di un evento dannoso, qualunque siano le misure di prevenzione adottate, non si può escludere a priori ma è comunque possibile ridurre gli effetti mediante misure di protezione.

Si tratta di accorgimenti strutturali, impiantistici, operativi ed organizzativi che non incidono sulla probabilità che l'evento si verifichi ma che tendono ad ostacolare il propagarsi di eventuali focolai di incendio e a consentire l'abbandono dell'edificio in condizioni di sicurezza, a garantire che le operazioni di spegnimento, di trasferimento delle persone in luoghi sicuri o in locali rifugio e l'eventuale evacuazione dell'edificio o di parte di esso, avvenga nel minor tempo possibile, senza danno per le persone e, comunque, entro i tempi di resistenza passiva dell'immobile.

La predisposizione di una organizzazione e l'adozione di procedure chiare, precise, pianificate e sperimentate da tutte le persone coinvolte consente di ridurre le conseguenze.

Risulta quindi importante individuare modelli e strumenti decisionali da impiegare nelle situazioni di emergenza.

Tali strumenti devono essere pensati in modo da consentire di prendere decisioni e mettere in atto azioni integrate e adeguate, anche in contesti che esulano dall'ordinario.

Lo spirito del modello va ricercato partendo dai seguenti elementi di riflessione:

- per fronteggiare con efficacia un evento incidentale è necessario adottare modelli organizzativi che riescano a far interagire tutte le forze che intervengono in uno scenario di emergenza;

- la gestione di emergenze richiede, in generale, l'adozione di una specifica organizzazione differente da quella in atto per la gestione delle "condizioni ordinarie";
- la consapevolezza della necessità di adottare modelli di gestione adeguati in relazione alle caratteristiche specifiche della crisi è propria delle organizzazioni più evolute.

Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è costituito da un insieme di procedure operative per affrontare situazioni di emergenza. Mette in atto misure di tipo gestionale a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni dell'Azienda.

Elemento chiave per un efficace funzionamento del meccanismo previsto dal PEI è la capillare informazione del personale dell'Azienda attraverso una sensibilizzazione nei confronti del rischio incendio associato ad un apprendimento di procedure comportamentali.

Il PEI presenta una serie di caratteristiche comuni e universalmente note:

- parte dalla necessità di proteggere gli utenti dell'ospedale (personale, visitatori e pazienti, che potrebbero anche avere una capacità ridotta di movimento) e di evitare possibili interruzioni delle funzioni ospedaliere essenziali;
- consta dei seguenti elementi: interventi da porre in atto da parte del personale in caso di incendio, procedure per l'attivazione dell'allarme, procedure per la richiesta d'intervento ai Vigili del Fuoco e per la notificazione della situazione quando essi raggiungono l'ospedale, procedure per l'evacuazione del personale e degli altri occupanti in primo luogo dalla zona colpita e successivamente dalla struttura, istruzioni specifiche per l'assistenza dei pazienti con ridotta capacità motoria, identificazione dei responsabili per il coordinamento e l'attivazione delle procedure;
- gli eventi di riferimento considerati sono: incendio e conseguente necessità di evacuazione;
- l'organizzazione della risposta prevede la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei diversi individui e gruppi coinvolti nel piano di emergenza;
- è basato sulla disponibilità in ogni reparto di lavoratori addestrati all'emergenza antincendio.

Al fine di rendere coerenti i piani di emergenza con le specifiche realtà sono stati elaborati diversi piani di emergenza, innanzitutto distinguendo le sedi che costituiscono presidio ospedaliero dalle sedi territoriali in quanto diverse sia per dimensione che per livello di rischio ma soprattutto per organizzazione funzionale.

L'obiettivo sarà quello, soprattutto per i presidi ospedalieri, di definire un piano di emergenza caratterizzato da una parte generale e da specifici piani operativi per ciascuna U.O.

#### **4.8 SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO**

Come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08, il titolare dell'attività/datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (di seguito definiti addetti antincendio), di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Gli addetti antincendio svolgono una duplice funzione:

- si occupano di effettuare la verifica vero/falso di un preallarme in locali presidiati e assicurano il primo intervento in caso di emergenza confermata (addetti di compartimento);
- si occupano di effettuare la verifica vero/falso di un preallarme in aree non presidiate e assicurano l'intervento in caso di incendio confermato anche in supporto agli addetti di compartimento (addetti squadra antincendio).

Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 del D.M. 19/03/2015 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all'unità superiore) con i chiarimenti della nota prot. n. 12580 del 28.10.2015 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.

Per compartimento si deve intendere quello di superficie massima ammessa dal D.M. 19/03/2015 e, pertanto, il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato:

- almeno 1 ogni 1500 m<sup>2</sup> di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D1;
- almeno 1 ogni 1000 m<sup>2</sup> di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D2.

La tabella 1 è da intendersi relativa ai soli compartimenti dove sono previste degenze (a prescindere dal numero dei ricoverati effettivi) con posti letto superiori a 25.

**tabella 1**

| numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento / numero minimo di addetti di compartimento presenti H24 | oltre 25 fino a 50                                 | oltre 50 fino a 100   | oltre 100  |
|--|--|---|--|
| strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero  | almeno 2 per piano;<br>almeno 1 per compartimento; | almeno 2 per piano;<br>almeno 1 per compartimento;<br>almeno 1 ogni 25 posti letto; | almeno 2 per piano;<br>almeno 1 per compartimento;<br>almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione; |
| strutture che erogano prestazioni in regime residenziale   | almeno 1   | almeno 2  | almeno 2 per piano;<br>almeno 1 per compartimento;<br>almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione; |

Il numero dei componenti della squadra antincendio, aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento, è così determinato:

$$(A + B + C) \times D$$

dove A tiene conto della compartimentazione antincendio, B dell'altezza antincendio, C è funzione del numero di posti letto e D della presenza dell'impianto di rilevazione e allarme.

Le tabelle di riferimento di cui al Titolo V della regola tecnica sono le seguenti:

| compartimento antincendio | fino a 2000 m <sup>2</sup> | oltre 2000 fino a 4000 m <sup>2</sup> | oltre 4000 fino a 8000 m <sup>2</sup> | oltre 8000 fino a 15000 m <sup>2</sup> | oltre 15000 m <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| valore di A               | 0                          | 1.0                                   | 2.0                                   | 3.0                                    | 4.0                        |

| altezza antincendio                   | monopiano | fino a 8 m | oltre 8<br>fino a 24 m | oltre 24<br>fino a 32 m | oltre 32 m |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------|------------|
| valore di B per scale non protette    | 0         | 0.5        | 1.0                    | 2.0                     | 3.0        |
| valore di B per scale almeno protette | 0         |            |                        | 0.3                     | 1.0        |

| numero di posti letto complessivi | oltre 25<br>fino a 100 | oltre 100<br>fino a 200 | oltre 200<br>fino a 500 | oltre 500<br>fino a 1000 | oltre 1000<br>fino a 1500 <sup>52</sup> | oltre 1500 <sup>53</sup> |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| valore di C                       | 1                      | 2                       | 4                       | 5                        | 8                                       | 10                       |

Valori di D: in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.

Il conteggio degli addetti antincendio verrà periodicamente revisionato in funzione dell'adeguamento delle strutture.

Al fine di garantire un approccio all'evento incendio in condizioni di sicurezza, agli addetti antincendio interni all'Azienda (addetti di compartimento e squadra di emergenza antincendio) viene fornita un'adeguata formazione prevista dal D.M. 02/09/2021.

Per assicurare la presenza in tutte le strutture e per ciascun turno di lavoro del numero previsto di addetti formati, è necessario estendere la formazione a tutti i lavoratori in maniera indiscriminata. Inoltre, l'Azienda, per garantire costantemente un elevato grado di tutela della sicurezza, ha scelto di garantire a tutto il personale la formazione per addetti al servizio antincendio per attività di livello 3 di cui al suddetto decreto con il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La capacità di apprendimento e messa in pratica delle nozioni da parte degli addetti antincendio viene testata in occasione delle simulazioni di emergenza che consentono altresì agli addetti di sviluppare padronanza e senso critico di azione.

Sono altresì previsti per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio specifici corsi di formazione sull'uso degli auto-protettori.

Presso i presidi ospedalieri e nelle sedi territoriali principali sono presenti gli armadi contenenti i dispositivi di protezione antincendio.

Ai fini della sicurezza delle squadre dei Vigili del Fuoco nei PEI sono definite procedure volte a ridurre i possibili rischi a carico degli stessi mediante azioni di accogliimento e supporto informativo circa l'attività in essere.

## 4.9 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

### Controllo dello stato di avanzamento dei programmi di adeguamento

Al fine di garantire l'attuazione degli interventi secondo la programmazione stabilita nel Piano Triennale degli Investimenti, il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio effettuerà degli Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), in collaborazione con i Responsabili Unici del Progetto (RUP) dei singoli progetti di investimento.

Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici infatti individua, per ciascun intervento da attuare, un

Responsabile Unico del Progetto (RUP) al quale il D.Lgs. 36/2023 demanda, tra l'altro, il compito di curare in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi, nonché di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

### **Gestione delle simulazioni di emergenza e analisi delle anomalie**

Una procedura, per quanto precisa e dettagliata, rischia di diventare inefficace se chi la deve mettere in pratica non è addestrato al farlo. Le esercitazioni antincendio rappresentano pertanto uno dei cardini della formazione necessaria per gestire l'emergenza nonché elemento essenziale per il controllo del livello di prestazione raggiunto: l'obiettivo è il miglioramento continuo attraverso l'applicazione di procedure, la verifica e la risoluzione di problemi emersi nel contesto simulativo.

Queste esercitazioni sono condotte senza mettere in pericolo partecipanti e presenti, ed escludendo il personale la cui presenza è essenziale per la sicurezza dell'attività e per la continuità delle prestazioni sanitarie. Non potendo coinvolgere i pazienti ed i visitatori, questi sono sostituiti da volontari.

Gli elementi ritenuti più sensibili e critici da sottoporre a valutazione sono in generale:

- efficacia e correttezza della diramazione dell'allarme;
- efficacia e tempestività delle comunicazioni con le squadre antincendio;
- comportamenti degli addetti alla gestione delle emergenze;
- evacuazione di persone;
- sistemi di rilevazione e segnalazione incendio;
- segnaletica di emergenza, estintori, idranti, porte tagliafuoco, ascensori antincendio;

Per ciascuna esercitazione viene redatto un verbale dove sono riportati lo scenario simulato, il personale coinvolto, le attività svolte e infine l'esito della simulazione, sia in termini di risultati ottenuti che in termini di criticità rilevate.

### **Procedura di analisi incidenti o quasi incidenti**

Al fine di monitorare ed eventualmente revisionare in modo critico le procedure in essere le stesse dovranno essere oggetto di valutazione ogni qualvolta si presenti un incidente o un quasi incidente.

A tal proposito, già per il SGSL, è stata creata una procedura che analizzi le motivazioni dell'incidente o del quasi incidente per determinarne le cause in relazione a carenze strutturali, carenze organizzative, carenze di informazione e/o formazione e soprattutto se lo stesso poteva essere evitato, o quantomeno limitato nelle conseguenze, agendo su uno dei tre fattori sopraindicati.

## **4.10 MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE**

La manutenzione dei sistemi di protezione e dei presidi antincendio è attualmente affidata in appalto ad una Ditta esterna che ne garantisce il buon funzionamento. Questo controllo riduce notevolmente la probabilità che si sviluppino incendi per cattivo funzionamento degli impianti offrendo maggiori garanzie sulla sicurezza antincendio.

Nel servizio è ricompresa la redazione e la tenuta dei registri antincendio previsti dal D.P.R. 151/2011.

L'esecuzione del servizio in conformità alle prestazioni contrattuali viene verificato dall'Azienda:

- mediante campagne periodiche di controllo a campione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;



- a seguito di segnalazioni del personale dell'Azienda al quale viene demandata l'attività di sorveglianza.

#### **4.11 CONTROLLO E REVISIONE**

E' demandato inoltre al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio il compito di effettuare il riesame del presente SGSA in occasione delle scadenze previste al DM 19 marzo 2015 o in caso di variazioni sostanziali delle condizioni di adeguamento delle strutture, con il coinvolgimento dei servizi interessati.

Il riesame si conclude con l'emissione di un verbale contenente una sintesi in cui il responsabile riporta le decisioni relative ai miglioramenti e alle modifiche da realizzare.



# SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

## Relazione specifica





### CASA DELLA COMUNITA' DI ASIAGO

#### Via Sisemol, 2

| Ediz. n. | Data       | Descrizione delle modifiche  |
|----------|------------|--|
| 01       | 20/04/2016 | Prima emissione  |
| 02       | 01/10/2025 | Aggiornamento in funzione del D.M 19/03/2015 e del D.M. 09/05/2007 |
|          |            |  |
|          |            |  |

N.B. Questa procedura è di esclusiva proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana di Bassano del Grappa e non può essere riprodotta in alcun modo e/o divulgata a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione.

N.B. La procedura può subire modifiche e/o aggiornamenti: è pertanto importante che gli utenti della stessa si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione.

| Redazione   | Verifica tecnica  | Approvazione                                      |
|---|---|---|
| Responsabile Tecnico della<br>Sicurezza Antincendio<br><i>ing. Daniele Panizzo</i><br><br> Daniele Panizzo<br>24.10.2025 08:39:45<br>GMT+01:00 | Responsabile Tecnico della<br>Sicurezza Antincendio<br><i>ing. Daniele Panizzo</i><br><br> Daniele Panizzo<br>24.10.2025 08:39:45<br>GMT+01:00 | Direttore Generale<br><i>dott. Carlo Bramezza</i> |
| Direttore UOC Servizi Tecnici<br><i>ing. Daniele Panizzo</i><br><br> Daniele Panizzo<br>24.10.2025 08:39:45<br>GMT+01:00                       |   |   |
| Servizio Prevenzione e<br>Protezione<br><i>Dott. Davide Cordaro</i><br><br> Davide Cordaro<br>30.10.2025 14:01:35<br>GMT+01:00                 |   |   |



## **SOMMARIO**

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1   | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' .....                         | 3 |
| 2   | IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ..... | 3 |
| 2.1 | PREMESSA.....  | 3 |
| 2.2 | LA STRATEGIA AZIENDALE .....                             | 4 |
| 2.3 | IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI .....         | 4 |
| 2.4 | CONTROLLO OPERATIVO .....                                | 5 |
| 2.5 | GESTIONE DELLE MODIFICHE .....                           | 5 |
| 2.6 | SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO .....                | 5 |

## 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Distretto Sanitario di Asiago con sede in via Sisemol 2 ospita al suo interno la Centrale Operativa Territoriale (COT) e la Casa della Comunità (CDC).

La COT:

- ha lo scopo di garantire la continuità assistenziale nel percorso del paziente, organizzando le attività post-dimissione e riducendo la percentuale di nuovi ricoveri non necessari;
- svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza;
- è un punto di accesso territoriale, fisico e digitale, per facilitare l'orientamento tra i servizi della rete di offerta sociosanitaria;
- ha la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali;
- deve favorire l'integrazione dell'assistenza sanitaria domiciliare con interventi di tipo sociale per far raggiungere la piena autonomia e indipendenza della persona anziana/disabile presso la propria abitazione, riducendo il rischio di ricoveri inappropriati, anche grazie all'introduzione di strumenti di telemedicina e tele-monitoraggio.

La CDC è una struttura polivalente che si occupa della presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche. Costituisce un punto di riferimento continuativo per i cittadini, che possono accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogate.

La Casa della Comunità garantisce:

- funzioni d'assistenza sanitaria primaria;
- attività di prevenzione.

All'interno della Casa della Comunità sono presenti equipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute (tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi, ecc.) che operano in raccordo anche con la rete delle farmacie territoriali.

La Casa della Comunità costituisce il punto di riferimento continuativo per la popolazione: qui è possibile trovare un Punto Unico di Accesso (PUA), accoglienza, informazione e orientamento del cittadino, che opera in stretto contatto con la COT.

Nella Casa della Comunità è prevista la presenza di:

- area prelievi e vaccinazioni;
- cure primarie e continuità assistenziale;
- area ambulatori specialistici;
- area dei programmi di prevenzione e di promozione della salute;
- attività consultoriali;
- area Infanzia Adolescenza e Famiglia;
- area SERD e CSM.

## 2 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

### 2.1 PREMESSA

La COT e la CDC sono attività di tipo ambulatoriale, per cui si configura la seguente attività ai sensi del DPR 151/2011:

**attività 68.4.B:** *"Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio con superficie > 1.000 mq".*

Per la suddetta attività in data 07/12/2022 è stata richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza la Valutazione Progetto ai sensi del D.M. 19/03/2015 per la modifica dell'attività esistente e la creazione di COT e CDC; è stato ottenuto il parere favorevole prot. 27546 in data 21/12/2022.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di richiedere la deroga rispetto al punto 34.1 del Titolo IV capo III D.M. 19/03/2015, ovvero deroga alla caratteristica R 30 delle strutture in acciaio che sorreggono i solai interpiano per impossibilità tecnica di realizzazione di interventi di adeguamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

La richiesta di deroga è motivata in forza dei seguenti aspetti alternativi di mitigazione del rischio incendio:

- accertamento che le travi in acciaio abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R 15;
- verifica, mediante Fire Safety Engineering, che i tempi di esodo siano compatibili con le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture, ossia che tutte le persone presenti all'interno del distretto riescano a raggiungere un luogo sicuro esterno entro 15 minuti: a maggior tutela della salvaguardia della vita delle persone presenti si procede alla realizzazione di compartimentazione al piano primo (con maggiore affollamento) creando n. 2 sub compartimenti, in modo da dare maggior tempo agli utenti in caso di esodo.

Il D.M. 07/08/2012 contiene le disposizioni relative alla documentazione da allegare alle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

L'articolo 6 prevede che all'istanza di deroga impostata utilizzando l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica sia comprensiva anche del documento contenente il programma per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA). Si rimanda alla relazione generale per gli aspetti comuni a tutte le strutture sanitarie dell'Azienda. Solo gli aspetti complementari o di dettaglio dei punti sviluppati nella parte generale vengono riportati di seguito.

## 2.2 LA STRATEGIA AZIENDALE

Nell'ambito dei Programmi degli Investimenti, l'Azienda, coerentemente con le disponibilità economico finanziarie, inserirà idonei investimenti per realizzare gli interventi necessari all'adeguamento complessivo della struttura per poter presentare la SCIA antincendio finale.

### INVESTIMENTI PREVISTI PER LA SCIA FINALE:

Le attività previste dal D.M. 19/03/2015 da realizzarsi sono come nel seguito indicate:

| Riferimento normativo                 | Rispetto requisiti sicurezza antincendio | Importi previsti | Finanziamento |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------|
| D.M. 19/03/2015<br>Titolo IV capo III | Punti:<br>34.3; 34.5.                    | € 65.000 circa   | Richiesto     |

## 2.3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI

Oltre ai pericoli di natura gestionale già evidenziati nella parte generale, per l'immobile in oggetto si aggiunge la non adeguata resistenza al fuoco delle strutture. Tale aspetto, che ha comportato la necessità di inoltrare apposita istanza di deroga, è stato analizzato e studiato mediante un approccio prestazionale: il rischio conseguente a questo pericolo è il crollo delle strutture in un

tempo non compatibile con il tempo necessario per l'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.

Mediante la Fire Safety Engineering è stato dimostrato invece che la capacità portante delle strutture metalliche del solaio in condizioni di incendio è mantenuta per un periodo sufficiente all'esodo degli occupanti fino a luogo sicuro esterno e comunque non inferiore a 15 minuti. Le ipotesi alla base del calcolo prestazionale sono le seguenti:

- rispetto, in condizioni di esercizio, del massimo affollamento consentito in funzione della densità previsto dalla regola tecnica;
- mantenimento in efficienza di sistemi di protezione passiva (compartimentazioni) e di protezione attiva (impianti), quali impianto di rivelazione e allarme incendio (IRAI) e impianto di allarme vocale (EVAC);
- presenza in servizio di un numero congruo di addetti antincendio (vedasi paragrafo 2.6).

## 2.4 CONTROLLO OPERATIVO

Le verifiche periodiche al fine di valutare lo stato di applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio comprenderanno anche il controllo del mantenimento nel tempo delle ipotesi sopra esposte.

## 2.5 GESTIONE DELLE MODIFICHE

Per il distretto di Asiago è attualmente in vigore un Piano di Emergenza Interno nel 2016 che verrà aggiornato con il completamento delle opere di adeguamento.

## 2.6 SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO

A seguito delle modifiche intervenute negli ultimi anni, si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del calcolo del numero minimo di addetti antincendio presenti nel presidio al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal D.M. 19/03/2015.

Il numero di addetti di compartimento è pari a 0 poiché l'attività è di tipo ambulatoriale, priva di posti letto.

Il numero dei componenti della squadra antincendio, aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento, è così determinato:

$$[A + B + C] \times D$$

dove:

A = superficie del compartimento

B = altezza antincendio

C = numero di posti letto

D = presenza IRAI

Per il caso in oggetto:

A = 1 (compartimento multipiano comprendente porzioni del piano terra, primo e sottotetto per una superficie complessiva pari a circa 2.810 m<sup>2</sup>)

B = 0.5 (presenza di due scale di cui solo una protetta e altezza antincendio fino a 8 m)

C = 0 (nessun posto letto)

D = 0.5 (impianto IRAI esteso a tutta l'attività)

Il numero minimo di componenti della squadra antincendio, in funzione delle considerazioni sopra riportate è la seguente:

$$[A + B + C] \times D = [1 + 0.5 + 0] \times 0.5 = 1$$

In ogni caso, tra le ipotesi alla base del calcolo prestazionale dell'esodo è stata ipotizzata la presenza di n.3 addetti antincendio durante l'orario di apertura della struttura, pertanto deve essere assicurata la presenza in servizio di almeno n.3 addetti alla squadra delle emergenze.